



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'UMBRIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

(Allegato "A" alla delibera del Consiglio camerale n. 13 del 17.05.2022)



REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINIO

Art. 1 Finalità del Regolamento

1. La Camera di Commercio svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della regione Umbria.
2. L'attività di cui al precedente comma viene realizzata anche attraverso la concessione del patrocinio ad iniziative di varia natura ritenute rilevanti, anche indirettamente, ai fini della promozione di un particolare settore economico o del sistema economico locale in generale.
3. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità adottati dalla Camera di Commercio dell'Umbria per la concessione del proprio patrocinio.

Art. 2 Il patrocinio della Camera di Commercio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed apprezzamento della Camera di Commercio dell'Umbria ad una iniziativa ritenuta meritoria per le sue finalità economiche, istituzionali, scientifiche, sociali, solidali, culturali, artistiche, o umanitarie correlate alle finalità della Camera di Commercio con particolare riferimento alle funzioni di promozione di un particolare settore economico o dell'economia locale.
2. Il patrocinio è un riconoscimento concesso esclusivamente a titolo gratuito, che non comporta alcun obbligo finanziario a carico del bilancio camerale né l'automatica messa a disposizione di strutture, beni o servizi dell'Ente in forma gratuita o con modalità comunque agevolate, vale a dire senza concessione di contributi o vantaggi economici, per i quali è necessario far riferimento all'apposito Regolamento.

Art. 3 Iniziative oggetto del patrocinio

1. Il patrocinio camerale è concesso alle seguenti tipologie di iniziative a rilevanza locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale:
 - a. iniziative, eventi e manifestazioni promozionali dell'immagine del territorio, dell'economia locale e del sistema camerale, turistiche, culturali, educative, sportive, scientifiche, sociali, solidali, di responsabilità sociale d'impresa
 - b. fiere, mostre ed esposizioni di rilievo regionale, nazionale e internazionale
 - c. convegni, congressi, iniziative di studio e ricerca attinenti ad attività turistiche, giuridiche ed economiche, culturali, artistiche, educative, sportive, scientifiche, sociali, solidali
 - d. progetti editoriali (libri, pubblicazioni), cinematografici, televisivi, multimediali

Art. 4 Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è decisa con valutazioni che tengano conto dei seguenti criteri:



-
- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Camera di Commercio dell'Umbria, valutata con riferimento ai suoi ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità locale e, in particolare, per il sistema delle imprese della regione Umbria;
 - carattere pubblico dell'iniziativa, cioè apertura al pubblico e accessibilità alle generalità dei cittadini;
 - nel caso di convegni, dibattiti e simili, garanzia della pluralità degli interventi e del confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi;
 - compatibilità dell'evento con l'immagine della Camera, valutata anche con riguardo alla campagna di comunicazione prevista.

2. Non possono beneficiare del patrocinio:

- Iniziative di carattere politico;
- Iniziative che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati;
- iniziative non coerenti con le finalità istituzionali della Camera di Commercio.

Art. 5 Soggetti richiedenti

Il patrocinio può essere richiesto da soggetti collettivi pubblici o privati (Enti, Istituzioni, associazioni, comitati ecc..) con sede nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio dell'Umbria, ovvero promotori di un'iniziativa a favore dello sviluppo economico locale. Per iniziative di particolare rilievo, per le quali sono prevedibili positive ricadute sul territorio, il patrocinio può essere richiesto anche da persone fisiche e da imprese.

Art. 6 Modalità di concessione del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso con atto scritto (lettera) del Presidente della Camera di Commercio.
2. Il patrocinio è concesso con specifico riferimento alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini. Se il patrocinio è concesso con riferimento a gruppi di iniziative (ad esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi) è riferibile solo ad essi e per il periodo corrispondente ai medesimi.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno è consentita la concessione del patrocinio con un unico atto purché nella domanda siano specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Per i progetti che prevedono una durata superiore all'anno è consentita la concessione del patrocinio con un unico atto.
6. La Camera di Commercio dell'Umbria è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.



7. Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, il Presidente ne dà comunicazione all'interessato, nel rispetto delle modalità previste dalla L. n. 241/1990.

Art. 7 Tempi per la presentazione delle richieste

1. La richiesta per la concessione di un patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, salvo casi d'urgenza debitamente motivati.
2. I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già iniziate al momento della presentazione della domanda.

Art. 8 Modalità per richiedere il patrocinio

1. Il patrocinio va richiesto utilizzando il modulo di domanda, pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio dell'Umbria
2. La domanda redatta tramite il modulo di cui al comma 1, deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.umbria.camcom.it
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, deve contenere:
 - a. le generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
 - b. la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi, destinatari e modalità di svolgimento;
 - c. l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa e l'impegno ad inserire il logo della Camera di Commercio dell'Umbria con le modalità di cui al successivo articolo 9;
 - d. l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa, nonché l'elenco degli eventuali sponsor;
 - e. la dichiarazione comprovante di aver richiesto tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per realizzare l'evento;
 - f. l'indicazione dettagliata degli estremi identificativi dell'organizzazione specializzata cui eventualmente sia stata affidata la gestione dell'iniziativa;
 - g. la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del diritto annuale se obbligato;
 - h. la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente, nonché con quelli di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - i. la dichiarazione che, a proprio carico, non risultano condanne penali né carichi pendenti;
 - j. la relazione dettagliata della manifestazione da cui emerga in particolare la ricaduta dell'evento sulla circoscrizione di riferimento ed eventuali vantaggi per cittadini o per l'Amministrazione;
 - k. copia del documento di identità del sottoscrittore (ove non sia utilizzata la firma digitale).



4. La Camera di Commercio si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 9 Visibilità del logo camerale

1. Il logo della Camera di Commercio deve essere riprodotto, con la dicitura "Con il patrocinio della Camera di Commercio dell'Umbria" in tutto il materiale informativo prodotto o realizzato per l'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, promozione on line ecc.).
2. Il logo camerale deve essere riprodotto, senza alterazioni, con adeguata evidenza e con pari rilievo rispetto ai loghi di altri Enti pubblici patrocinatori.
3. Il logo camerale non può essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

Art. 10 Vigilanza sull'utilizzo del patrocinio camerale

1. La Camera di Commercio può eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio. Può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento possano risultare negativi rispetto al ruolo e all'immagine della Camera di Commercio stessa.
2. Nei casi di utilizzo abusivo dell'emblema camerale o di riferimento a patrocini che non siano stati formalmente concessi, la Camera di Commercio provvederà a inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dall'ulteriore utilizzo dell'emblema camerale. Nei casi più gravi, la Camera di Commercio si riserva di adire le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e al risarcimento di eventuali danni subiti.
3. Qualora invece, a seguito di formale concessione di patrocinio, il soggetto richiedente non si sia avvalso dell'utilizzo del logo della Camera di Commercio dell'Umbria e/o non abbia evidenziato la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio dell'Umbria", il Presidente si riserva di decidere di non concedere analogo riconoscimento alla successiva medesima iniziativa.
4. In caso di accertamento della mancata osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, la Camera di Commercio si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

^^^^^^^^^^^^^^